



Decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018–2021

del 7 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2016³,
decreta:

Art. 1

Per gli anni 2018–2021 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- a. per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali: 563 milioni di franchi;
- b. per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio: 1 747 milioni di franchi;
- c. per il versamento di pagamenti diretti: 11 250 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 7 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 29 novembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

1 RS 101
2 RS 910.1
3 FF 2016 3961

